



COMUNE DI PAITONE

REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/05/2021

INDICE

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Articolo 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Articolo 4 - Scelta dello sponsor

Articolo 5 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Articolo 6 - Sponsor accreditati

Articolo 7 - Contratto di sponsorizzazione

Articolo 8 – Pagamenti e aspetti fiscali

Articolo 9 - Verifiche e controlli

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Articolo 11 - Riserva organizzativa

Articolo 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - Per “**contratto di sponsorizzazione**”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte, l’Amministrazione Comunale (sponsee), garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell’obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dell’Amministrazione comunale;
 - Per “**sponsorizzazione**”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine. La sponsorizzazione può essere “di puro finanziamento”, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione, ovvero “tecnica”, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor;
 - Per “**soggetto promotore**” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che propone di stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Paitone;
 - Per “**sponsor**”: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che singolarmente o in associazione, intenda/no stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Paitone;
 - Per “**sponsee**” si intende il Comune di Paitone;
 - Per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune di Paitone per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale alla sponsorizzazione, come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.
2. L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione per progetti destinati a conseguire:
 - il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche con l’erogazione di servizi a carattere innovativo e sperimentale;
 - il supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture;
 - l’innovazione dell’organizzazione;
 - la realizzazione di economie di bilancio;
 - migliori condizioni per persone in situazioni di disagio o in qualsiasi modo svantaggiate;

- la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, archeologico, documentario e comunque di interesse culturale;
 - il miglioramento della qualità del vivere urbano.
3. Tutte le iniziative di sponsorizzazione sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
 - a) devono necessariamente essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
 - b) devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - c) devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Paitone;
 - d) devono produrre risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
 4. Allo scopo di agevolare l'intervento degli sponsor nel finanziamento delle attività dell'Ente, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla sponsorizzazione.

Articolo 3 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Con l'approvazione del seguente regolamento il Consiglio Comunale autorizza in via generale la Giunta ad avvalersi di sponsorizzazioni per il conseguimento di finalità di interesse pubblico.
2. La Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza il ricorso a finanziamenti tramite sponsorizzazioni con l'approvazione del P.E.G o, per specifiche iniziative, con apposita deliberazione. Tutte le fasi gestionali sono demandate al Responsabile preposto al Settore interessato.
3. Per ampliare le potenzialità della sponsorizzazione, l'Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati.
4. L'Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell'iniziativa o dell'intervento.

Articolo 4 - Scelta dello sponsor

1. I contratti di sponsorizzazione tecnica, di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo articolo 27 dello stesso D.Lgs. 163/2006.
2. I contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratti attivi, sono sottratti alla disciplina del D.lgs. n. 50/2016 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono l'esperimento di procedure trasparenti.
3. L'affidamento delle attività individuate come corrispettivo delle prestazioni rese dall'Amministrazione comunale in qualità di *sponsee* avviene di norma con procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, è possibile procedere a trattativa diretta per importi pari a quelli per i quali tale procedura è ammessa nel *Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia*.
4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, inserimento nel sito internet del Comune, e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione, l'indicazione se si tratta di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
 - b) i criteri di scelta dello sponsor, nel caso siano presentate più offerte;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - a) il bene, il servizio, la prestazione, l'attività o la manifestazione che si intende sponsorizzare;
 - b) l'accettazione delle condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione;
 - c) il corrispettivo della sponsorizzazione.
7. L'offerta deve essere accompagnata dalle necessarie autocertificazioni, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza ed ai procuratori speciali, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
9. I modelli per la presentazione dell'offerta sono predisposti dai competenti uffici comunali e allegati all'avviso di sponsorizzazione.
10. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile della Struttura competente nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma.
11. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile della Area interessato; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto.
12. Sono sempre ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa o opera.

Articolo 5 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario, sia esso espresso in forma esplicita o ambigua, un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative oppure alla sensibilità dei cittadini;
 - c) Ravvisi nel messaggio pubblicitario, sia esso espresso in forma esplicita o ambigua, una possibile discriminazione fondata sul sesso, l'origine etnica o sociale, la cittadinanza, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
 - d) La reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse o per contrasto con le finalità istituzionali.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:
 - a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- b) Promozione prodotti nocivi per la salute o farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, giochi d'azzardo;
 - c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni contrarie ai principi costituzionali democratici ed alle disposizioni transitorie della Costituzione stessa;
 - d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.
3. Sono altresì escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione o commercializzazione di:
- a) giochi d'azzardo;
 - b) prodotti nocivi per la salute;
 - c) prodotti fortemente inquinanti o nocivi per l'ecosistema.
4. Sono esclusi i soggetti che non siano in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
5. Sono esclusi i soggetti che abbiano in corso contenziosi con l'Amministrazione Comunale o che non siano in regola con i pagamenti dovuti all'amministrazione stessa.

Articolo 6 - Sponsor accreditati

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di selezionare, con procedura aperta, candidati a cui proporre, per un arco temporale non superiore ad un quinquennio, le occasioni di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate, anche costituendo un apposito albo unico per tutta l'Amministrazione.
2. Le singole sponsorizzazioni vengono prioritariamente proposte ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 7 - Contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) L'oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata;
 - b) Il diritto dello sponsor all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
 - c) L'importo della sponsorizzazione;
 - d) le modalità di versamento dei proventi delle sponsorizzazioni;
 - e) Le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità;
 - f) Gli obblighi dello sponsor e dello sponsee e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento;
 - g) Le modalità di verifica e di controllo, nonché la rispondenza e la conformità delle sponsorizzazioni tecniche al progetto o ad altri parametri e indicatori di qualità che l'Amministrazione intende inserire;
 - h) La disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione;
 - i) Le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

2. L'Amministrazione comunale si impegna a pubblicizzare il logo/marchio/messaggio pubblicitario dello sponsor mediante:
 - a) inserzione dello stesso sul materiale pubblicitario relativo all'intervento, con modalità tali da evidenziare il sostegno reso dallo sponsor all'iniziativa;
 - b) organizzare iniziative di informazione rivolte alla diffusione della conoscenza relativamente all'attivazione, sviluppo e risultati dell'iniziativa nella quale sia assicurata evidenza al supporto dello sponsor. Nel caso di pubblicità per via telematica verranno concordate con lo sponsor precise modalità operative;
 - c) predisposizione di spazi pubblicitari all'interno dei luoghi/siti di intervento ove pubblicizzare l'iniziativa e il logo/marchio/messaggio ecc... dello sponsor.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di volta in volta di individuare le modalità da attivarsi in relazione all'importanza ed al valore dell'iniziativa, così come di commisurare il rapporto tra beneficio d'immagine ricevuto e valore economico di partecipazione alla stessa.

Articolo 8 – Pagamenti e aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.
3. La disciplina sull'IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la fattura che lo sponsor emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato degli stessi beni e/o servizi.
4. L'ente pubblico deve emettere fattura, indicando il valore dell'intervento o della prestazione o della fornitura e assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA.
5. L'esposizione dei cartelli è soggetta all'applicazione del canone unico (pubblicità e/o occupazione del suolo pubblico) secondo quanto previsto dalla apposita disciplina di settore.
6. Le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello sponsor.

Articolo 9 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione delle inadempienze producono gli effetti previsti dal contratto.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dal Comune.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
3. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 11 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È, tuttavia, facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono destinati dall'Amministrazione al finanziamento di spese relative ai settori nei quali si sono generati i contratti di sponsorizzazione.
3. Una quota delle risorse acquisite ai sensi del vigente regolamento, è destinata dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle risorse variabili destinate all'incentivazione del personale, nel rispetto degli accordi in sede decentrata, ai sensi degli articoli 67 e 68 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.